



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 28-02-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

| Componente | Presenti | Assenti | Componente | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
| FIORI PIETRO ENRICO | X | | EDALLO ORSOLA IDA | X | |
| BIAGGI VALERIA | X | | FARINA FABIO | X | |
| CAMOZZI ROBERTO | X | | FERRARI ALESSIA VINCENZA | X | |
| CARNITI MARIA CHIARA | X | | MARCHESI FEDERICO | X | |
| CASSANI PAOLA | X | | SEGALINI ALBERTO | X | |
| CORADA GIAN CARLO | X | | VALCARENGHI GIANLUIGI | X | |
| DE LUCA MARCO | X | | | | |

TOTALE N.

13 PRESENTI

0 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F. PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 28.02.2018".

Il Sindaco evidenzia che si procederà ad una illustrazione complessiva dei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 in quanto collegati e vertenti sull'approvazione della manovra di bilancio, per poi votare i singoli punti a trattazione conclusa, pertanto per logica sistematica gli interventi saranno riportati nelle premesse della deliberazione avente per oggetto il Bilancio di Previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 27 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 1 in data 10 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Titolari di Posizione organizzativa delle risorse sull'esercizio provvisorio 2018 fino al 28/02/2018 data alla quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

Vista la Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29/12/2017 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2018;

Visto l'ulteriore differimento del termine al 31/03/2018 a seguito dell'emanazione del D.M. 9/02/2018 pubblicato sulla GU serie generale n. 38 del 15/02/2018.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,

comma;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,65%, al 0,75% ed incrementando la fascia di esenzione da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Richiamata la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 con la quale viene disposto il blocco dei tributi locali anche per l'anno 2018.

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla conferma delle aliquote e della fascia di esenzione deliberate per l'anno 2015 e già confermate per le annualità 2016 e 2017.

Ritenuto, altresì, procedere all'approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Di quantificare presuntivamente in € 996.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2015, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Con N. nove voti favorevoli, N. quattro voti contrari (consiglieri Corada, Carniti, De Luca, Camozzi) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, su N. tredici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di confermare per l'anno 2018, l'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con deliberazione del C.C. n. 25 del 08/07/2015, già confermata per gli anni 2016 e 2017, nella misura unica di 0,75% punti percentuali, nonché, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
3. di confermare la fascia di esenzione che passa da € 10.000,00 a € 15.000,00.

4. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. tredici voti favorevoli, nessun voto contrario e astenuto, espressi per alzata di mano, su N. tredici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali.

Art. 3

Soglia di esenzione

1. La soglia di esenzione riguarda i redditi Irpef sino a € 15.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, fermo restando che, al di sopra di detto limite (da 15.001,00), l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di addizionale comunale IRPEF.